

Annesso I all'allegato 20
alla Quarta relazione semestrale (11 / 2015)

"Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della legge delega 31 dicembre 2009, n. 196, è informato ai criteri direttivi indicati all'articolo 49, lettere dalla a) alla e), concernenti il potenziamento dell'attività di analisi e la valutazione della spesa, nonché la riforma del controllo di regolarità amministrativo e contabile.

*La delega contenuta nel citato articolo 49 riguarda **unicamente** il controllo di regolarità amministrativo contabile di cui all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e, di conseguenza, non ha riflessi sulle attività di controllo di legittimità della Corte dei conti che risulta quindi non interessato dalla presente riforma."* (enfasi aggiunta).

Analoga considerazione è contenuta nel documento rubricato "Analisi tecnico-normativa dello schema di decreto legislativo recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa"" (allegato n° 3 allo schema di decreto legislativo), e, in particolare, nella sezione seconda di tale documento, rubricata "Analisi del quadro normativo nazionale", ove può leggersi : "Con riferimento all'assetto normativo si precisa che nessuna novità è stata introdotta con riferimento al controllo di pertinenza della Corte dei conti, le cui norme non sono state in nessun [...] modificate" (enfasi aggiunta).

Ed ancora, nella parte III del documento contenente la predetta "Analisi tecnico normativa", relativa agli "Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo", sub § 5 ("Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente", può leggersi che "Non sono previste disposizioni aventi effetti retroattivi ovvero di reviviscenza di norme abrogate" (enfasi aggiunta).

Nel medesimo solco illustrativo si pone, altresì, il documento contenente la "Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)", che costituisce l'allegato n° 4 allo schema di decreto legislativo sottoposto alla valutazione delle competenti Commissioni parlamentari ex art. 49, comma 2, della legge della legge 31 dicembre 2009 n° 196.

In particolare, nella sezione I, lettera E) del predetto ulteriore documento, redatto dal legislatore delegato, sotto la rubrica "Indicazione dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo", viene categoricamente chiarito che detto intervento "...non ha riflessi sulle attività di controllo della Corte dei conti" (enfasi aggiunta).

3. SULLA "CHIAREZZA DEI TESTI NORMATIVI" QUALE PRINCIPIO GENERALE E INDEROGABILE PREVISTO PER LA PRODUZIONE NORMATIVA DEL LEGISLATORE DELEGATO

La chiarezza delle predette relazioni ed analisi redatte, *in subiecta materia*, dal legislatore delegato, peraltro, non può essere disgiunta dalla ancor più presupposta considerazione che l'impossibilità di introdurre o disciplinare, con le norme del d. lgs. n° 123 del 2011 (e, segnatamente, con l'art. 10 di detto decreto) nuove funzioni di controllo della Corte dei conti - e, più in particolare, di ivi introdurre, in qualche modo, la possibilità di sottoporre ad uno specifico e immediato esame, da ricondurre all'ambito del controllo di legittimità, seppur successivo, la nuova tipologia di atti trasmessi ad uffici della Corte dei conti ai sensi del menzionato art. 10, primo comma (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 27 marzo 2012, n° 9, pagg. 5-6) - non è (e non avrebbe potuto essere) frutto di una scelta discrezionale o, comunque, dell'esercizio di una opzione posta nella disponibilità del legislatore delegato, ma conssegue, in via immediata, diretta, cogente ed ineludibile, alla determinatezza e alla inequivocabilità della formulazione del testo della legge delega (e, in particolare dell'art. 49 di detta legge), che non ha previsto, in alcun modo e sotto alcun profilo, il conferimento, al legislatore delegato, di alcuna delega concernente la disciplina delle funzioni di controllo (in particolare, di quelle di legittimità) della Corte dei conti, né ha contemplato la possibilità, per il medesimo legislatore delegato, di introdurre modifiche o deroghe alla normativa sul controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti medesima, come, peraltro, ammesso e riconosciuto non solo dal legislatore delegato, ma, per quel che qui rileva, anche e proprio da questa Corte con riferimento alla medesima fattispecie (cfr. deliberazione n° 9/CONTR/12 cit., pag. 2; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n° 11 del 10 febbraio 2012).

Né, comunque, sarebbe stato possibile, in sede di emanazione del predetto d. lgs. n° 123 del 2011, introdurre sostituzioni, modifiche, abrogazioni o deroghe al preesistente quadro normativo (ad

Annesso I all'allegato 20
alla Quarta relazione semestrale (11 / 2015)

es., introducendo la previsione di una nuova attività di controllo intestata ad uffici della Corte dei conti), senza un'indicazione espresa delle norme sostituite, modificate, abrogate o derivate.

Infatti, con riferimento alla materia della chiarezza dei testi normativi, con la novella di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 18 giugno 2009 n° 69, è stato introdotto, nella legge 23 agosto 1988 n° 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), l'art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi), i cui primi due commi così recitano :

"1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito. (enfasi aggiunta).

Ed invero, nel pieno rispetto di tutte le predette limitazioni, di cui è stato dato atto anche in sede di relazioni ed analisi di accompagnamento allo schema di decreto legislativo in argomento (vedasi, *amplius, supra*), la testuale formulazione del comma 1 dell'art. 10 in argomento - ove è meramente prevista la trasmissione dell' "atto, corredata dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti" - non offre spazio ad interpretazioni dirette a sostenere "che il decreto delegato abbia modificato la normativa del controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti, introducendo una nuova tipologia di provvedimenti che allo stesso devono essere assoggettati" (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n° 11/2012 del 10 febbraio 2012).

3. IL CANONE ERMENEUTICO DI CONFORMITA' A COSTITUZIONE

Ciò premesso, appare chiaro che la disposizione di cui all'art. 10 del predetto decreto legislativo n° 123 del 2011 non possa, allo stato della sua vigente formulazione, in alcun modo e sotto alcun profilo, essere interpretata nel senso di aver attribuito alla Corte dei conti, e, in particolare, alle Sezioni regionali di controllo della Corte medesima, funzioni di controllo successivo di legittimità sugli atti trasmessi, ai sensi del primo comma di detto articolo 10, "al competente ufficio di controllo della Corte dei conti", e ciò anche in quanto - tenuto presente il testo della norma, formulato nel pieno rispetto della legge di delega, e rispondente alle cogenti e "rafforzate" disposizioni in tema di chiarezza dei testi normativi di fonte governativa di cui al menzionato art. 13-bis della legge n° 400 del 1988 - ogni diversa interpretazione non solo sarebbe inconciliabile con il chiaro e lineare testo della norma (peraltro formalmente e ampiamente commentato, illustrato e chiarito con le inequivoci e dirimenti precisazioni poste innanzi in evidenza, dallo stesso legislatore delegato in sede parlamentare), ma risulterebbe inammissibilmente disattendere, pur nella (qui denegata) ipotesi, in cui le relative argomentazioni fossero, per qualche verso, plausibili, l'autonomo canone ermeneutico dell'interpretazione in senso conforme a costituzione, secondo il quale l'interprete deve privilegiare il significato normativo che non si ponga in contrasto con parametri costituzionali piuttosto che optare per un'interpretazione che – pur a volersene ammettere, in ipotesi, la ragionevolezza e/o la plausibilità – sia in contrasto con la Costituzione (*ex plurimis*, cfr. Corte costituzionale, 19 gennaio 1995, n° 19).

In buona sostanza, tra un'interpretazione volta a sostenere che il menzionato art. 10, primo comma, del d. lgs. n° 123 del 2011 abbia introdotto - in violazione dell'art. 76 del Costituzione, per eccesso di delega - una nuova fattispecie di controllo (in particolare, successivo di legittimità su atti) presso la Corte dei conti, e quella, testuale, volta ad affermare che l'invio di atti e documenti "a/ competente ufficio di controllo della Corte dei conti" non possa accendere procedimenti di controllo di legittimità su atti presso uffici e/o Sezioni di detta Corte, nulla avendo previsto al riguardo né il legislatore delegante, né quello delegato, va privilegiata quella (la seconda), costituzionalmente

Annesso I all'allegato 20
alla Quarta relazione semestrale (I1 / 2015)

orientata, che non comporta, come la prima, l'affermazione della sussistenza di una violazione di legge da parte del legislatore delegato, il quale, esorbitando dai limiti della delega conferitagli, e in contraddizione con il proprio stesso dichiarato intento, avrebbe ecceduto in ordine alla delega legislativa conferita, così, conseguentemente, violando l'articolo 76 della Costituzione.

4. SULLE FINALITA' DELL'ART. 10 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2011 N° 123

Tutto ciò premesso, ed escluso, dunque, che l'art. 10, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 2011 n° 123, possa aver introdotto, o, comunque, disciplinato, funzioni di controllo successivo di legittimità, da esercitare presso questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la Sezione medesima reputa opportuno sviluppare altresì, *ad abundantiam*, ulteriori considerazioni utili alla possibile individuazione delle eventuali finalità connesse alla trasmissione, al "competente ufficio di controllo della Corte dei conti" – di atti e documenti ai sensi del primo comma dell'art. 10 del d. lgs. 30 giugno 2011 n° 123.

In proposito, occorre, anzitutto, individuare il quadro normativo di riferimento, che, allo stato, in base alla (profonda) modifica del sistema generale dei controlli di cui alla legge 14 gennaio 1994 n° 20 e successive modificazioni, disciplina il "controllo successivo" della Corte dei conti nell'ambito della P.A. statale e assimilata.

Sostanzialmente, in base alla suddetta riforma, gli unici due moduli di controllo, su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, ammissibili e consentiti in via generale dall'assetto ordinamentale vigente, risultano essere il controllo preventivo di legittimità su atti ed il controllo successivo sulla gestione.

A tal proposito, va esaminato il sistema dei controlli disegnato dall'art. 3 della menzionata legge n° 20 del 1994, sistema nel quale la Corte dei conti risulta priva di ogni potere di cognizione, in punto di legittimità, sull'atto non compreso fra quelli normativamente sottoponibili (ovvero sull'atto non più sottoponibile, per decorso di termini) al controllo preventivo di legittimità, salve le eccezioni residuali previste dalla legge (cfr. Sezione controllo Stato, 28 giugno 1995, n° 85).

Si noti che la Sezione controllo Stato, con la menzionata pronuncia n° 85 del 1995, ha condotto un'analisi sistematica della riforma dei controlli introdotta dalla suddetta legge n° 20 del 1994, e, rimediatamente espressamente in ordine ad alcune pronunce emesse in precedenza, ha chiaramente affermato che "...una più attenta riflessione porta ora il Collegio a dare giusta rilevanza ai principi della riforma varata con la l. 14 gennaio 1994, n. 20, riforma caratterizzata da un'indubbiabile compressione dell'area del controllo di legittimità in via preventiva ed in via successiva (art. 3 cc. I e VIII) e dalla concomitante generalizzazione del controllo di gestione su tutti gli atti, attività, comportamenti ed omissioni nella palese intenzione di rendere più sicura, garantita e rapida l'azione amministrativa" (deliberazione n° 85 del 1995 cit.).

Invero, nella strutturazione organica del sistema dei controlli, l'art. 3, comma 8, ultimo periodo, della menzionata legge n° 20 del 1994 n° 20, così, residualmente, recita :

"E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.".

Si noti, peraltro, che il legislatore non ha qualificato tali "residuali" controlli successivi come controlli "su atti", e ciò si spiega esaminando le disposizioni di riferimento, che non consentono di unificare tipologicamente le tre distinte fattispecie :

a) d. lgs. 3 febbraio 1993 n° 29 : il riferimento è da intendersi diretto all'art. 65 (controllo del costo del lavoro), come sostituito dall'art. 32 del d. lgs. n° 546 del 1993; da notare che l'intero d. lgs. n° 29 del 1993 è stato abrogato dall'art. 72 del d. lgs. 30 marzo 2001 n° 165, e che il testo del predetto art. 65 è stato letteralmente trasfuso nell'art. 60 di detto d. lgs. n° 165 del 2001; trattasi di controllo-referto (e non su atti), ovviamente "successivo";

Annesso I all'allegato 20
alla Quarta relazione semestrale (I1 / 2015)

b) d. lgs. 12 febbraio 1993 n° 39 : il riferimento è da intendersi diretto all'art. 14, comma 1, di detto d. lgs; su tale norma, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994 n° 20 (e, specificamente, dopo l'entrata in vigore dell'art. 2-bis del decreto legge 23 ottobre 1996 n° 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n° 639), la Sezione centrale del controllo, mutando il modulo del controllo esercitato, ha sostenuto che i controlli sui contratti relativi all'acquisto di materiale informatico da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal predetto art. 14, comma 1 del d. lgs. n° 39 del 1993, siano da ricondurre nell'ambito del sistema generale dei controlli della Corte dei conti (controllo preventivo di legittimità ove i contratti superino le soglie di riferimento, e controllo successivo sulla gestione per tutti gli altri contratti), precisando che "...in definitiva, un controllo successivo puntuale su atti può ancora esservi, ma in via di eccezione dopo che è intervenuta la legge n. 20 del 1994, sempre che ve ne sia previsione di legge e si eserciti su singoli provvedimenti amministrativi in forza di norme espresse..." (Sezione centrale di controllo, 9 gennaio 1998 n° 4); ancora più specifica, sul punto, è la deliberazione della Sezione controllo Regione siciliana 19 settembre 1998 n° 27, ove espressamente si afferma che è precluso l'esame puntuale della legittimità di singoli decreti. Neppure questo riferimento, contenuto nel comma 8 dell'art. 3 della legge n° 20 del 1994, afferisce, dunque, secondo la giurisprudenza citata, e, comunque, in base ad una corretta interpretazione della legge, al controllo successivo di legittimità su atti;

c) art. 166 della legge 11 luglio 1980 n° 312 : trattasi di norma che disciplina il controllo successivo di legittimità su atti previsto in materia pensionistica, che la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con le deliberazioni n° SCLEG/1/2011/PENS e n° SCLEG/2/2011/PENS del 26 novembre 2010-18 gennaio 2011, ha stabilito non dover più essere esercitato, in ragione della sopravvenuta operatività delle competenze attribuite all'INPDAP (cfr. anche la deliberazione della Sezione centrale di controllo 4 ottobre 1996, n° 132), non assumendo alcun rilievo né la natura dei soggetti che hanno adottato gli atti, né le relative date di adozione, né le date di collocamento a riposo del personale interessato; risulta degno di nota quanto, in proposito, è stato sostenuto dalla deliberazione della Sezione centrale di controllo n° 30 del 20 febbraio 1995, la quale ha ritenuto non suscettibile di interpretazione analogica la disposizione in questione, ascrivendo, di conseguenza, al controllo sulla gestione i provvedimenti di riscatto in materia pensionistica.

Ed ancora, non può non essere considerato, in questa sede, come, al fine di eliminare persino la sola possibilità, per la Corte dei conti, di esercitare, nel corso dei controlli successivi sulla gestione, anche un controllo "sulla legittimità di singoli atti delle Amministrazioni dello Stato", il legislatore abbia soppresso, dal testo originario dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n° 20, le parole "può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato" (comma 2-bis del decreto legge 23 ottobre 1996 n° 543, quale aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996 n° 639).

Né, come innanzi più ampiamente osservato, il d. lgs. n° 123 del 2011 risulta aver fatto, in alcun modo, rivivere detta norma attributiva di funzioni di controllo di legittimità su atti statali (cfr. anche la parte III, § 5 della "Analisi tecnico normativa", all. n° 3 allo schema di decreto legislativo poi esitato nel d. lgs. n° 123 del 2011 – v. *amplius, supra*, § 2).

In definitiva, alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 10, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 2011 n° 123, alla stregua del vigente diritto positivo e in conformità alla stessa giurisprudenza della Sezione centrale di controllo di legittimità, nessun tipo di controllo successivo di legittimità su singoli atti era esercitabile (ed era esercitato) presso gli Uffici e le Sezioni di controllo della Corte dei conti.

Al riguardo, va sottolineato come tale chiave di lettura del nuovo sistema dei controlli della Corte dei conti risulti confermata (anzi, *ratione temporis*, forse addirittura preventivamente suggerita al legislatore del summenzionato comma 2-bis del decreto legge 23 ottobre 1996 n° 543, quale aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996 n° 639) dalla Corte costituzionale nella sentenza n° 29 del 27 gennaio 1995, ove, tra l'altro, può leggersi che ""...il controllo sulla gestione [...] differisce sostanzialmente dai controlli di legittimità e contabili. La diversità non sta soltanto nel fatto, pur rilevante, precedentemente ricordato, secondo il quale, mentre i controlli da ultimo menzionati

Annesso I all'allegato 20
alla Quarta relazione semestrale (II / 2015)

concernono singoli atti, quello sulla gestione riguarda invece l'attività considerata nell'insieme dei suoi effetti operativi e sociali, ma risiede soprattutto nella struttura stessa della funzione di controllo.

Nel caso dei controlli contabili e di legittimità, la Corte dei conti è chiamata a verificare, con una valutazione ex ante, la conformità di determinati atti della pubblica amministrazione rispetto alle previsioni legislative e di bilancio, tenendo conto anche degli obiettivi prefissati dal legislatore. Nel caso del controllo sulla gestione, invece, la Corte dei conti, come dice espressamente l'impugnato art. 3, quarto comma, è tenuta ad accettare "la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa". In altri termini, in quest'ultimo caso, il controllo consiste nel confronto ex-post tra la situazione effettivamente realizzata con l'attività amministrativa e la situazione ipotizzata dal legislatore come obiettivo da realizzare, in modo da verificare, ai fini della valutazione del conseguimento dei risultati, se le procedure e i mezzi utilizzati, esaminati in comparazione con quelli apprestati in situazioni omogenee, siano stati frutto di scelte ottimali dal punto di vista dei costi economici, della speditezza dell'esecuzione e dell'efficienza organizzativa, nonché dell'efficacia dal punto di vista dei risultati" (Corte costituzionale sentenza n° 29 del 1995, capo n° 11.1 della motivazione).

Venendo ora, più specificamente, alla disamina, a fini operativi, del contenuto e degli effetti del menzionato art. 10 del d. lgs. n° 123 del 2011, ne va, anzitutto, rilevato lo stretto collegamento con il precedente art. 8, che disciplina termini e modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile da eseguire a cura dei competenti "uffici di controllo" (Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e Ragionerie territoriali dello Stato, ex art. 3 del d. lgs. n° 123 del 2011).

All'esito dell'esercizio di detto controllo di regolarità amministrativa e contabile su singoli provvedimenti, pur in presenza di osservazioni o di richieste di chiarimenti del competente ufficio di controllo, il dirigente responsabile può disporre di dar comunque corso al/ai provvedimento/i oggetto delle predette osservazioni o richieste di chiarimenti, con conseguenziale acquisizione di efficacia del/del provvedimento/i, e "In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l'atto corredata dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti" (art. 10, comma 1, ultima parte, del d. lgs. n° 123 del 2011).

Come può notarsi, non solo il legislatore delegato – come meglio innanzi precisato – non ha affatto previsto che i provvedimenti considerati nel predetto art. 10 siano da assoggettare (in via eccezionale) a controllo successivo di legittimità presso la Corte dei conti (il che già consentirebbe di poter eventualmente ricondurre la relativa fattispecie nell'alveo dell'ordinario e generalizzato controllo sulla gestione, ovvero del controllo-referto), ma, comunque, nel formulare la disposizione in esame in sede di esercizio della ben precisa e ben delimitata delega legislativa di cui all'art. 49 della legge 31 dicembre 2009 n° 196, si è attenuto, come già innanzi argomentato, ai limiti dettati e imposti da detta norma di delega, i quali, comunque, come già detto, non avrebbero potuto legittimamente essere valicati.

5. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

La questione, peraltro, è stata già affrontata e risolta, nei predetti sensi, dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la deliberazione n° 11/2012/SRCPIE/PREV dell'11 gennaio-10 febbraio 2012, nella quale, in ordine all'interpretazione del menzionato art. 10 del d. lgs. n° 123 del 2011 può leggersi:

"Ritiene la Sezione che la trasmissione dell'atto, corredata dalle osservazioni della ragioneria e dalla relativa documentazione, non sia finalizzata al controllo preventivo di legittimità, laddove quest'ultimo non sia espressamente previsto dall'ordinamento.

Né può ritenersi che essa sia introduttiva di un'ulteriore fattispecie di controllo successivo di legittimità rispetto a quelle richiamate dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 20/1994.

Il detto obbligo di trasmissione dell'atto, inserito in un articolato dedicato, in base al contenuto della legge delega, ai controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, presenta, infatti, un evidente carattere strumentale rispetto a competenze già attribuite alla Corte e non innovativo di queste.

Annesso I all'allegato 20
alla Quarta relazione semestrale (11 / 2015)

Un'interpretazione diversa, intesa ad affermare che il decreto delegato abbia modificato la normativa sul controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti, introducendo una nuova tipologia di provvedimenti che allo stesso devono essere assoggettati, si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali per violazione dell'art. 76 Cost. Il D.lgs. in parola (art. 8, comma 2), invero, fa espressamente salve le norme in materia di controllo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della L. 14 gennaio 1994 n. 20. Resta dunque immutato l'impianto attuale del controllo di legittimità, controllo esterno demandato alla Corte dei conti, così come risulta oggi disciplinato dall'art. 3 della L. n. 20/1994, che al comma 1 elenca tassativamente gli atti, non aventi forza di legge, assoggettati a tale tipo di controllo ed al comma 8 fa salva, in quanto compatibile, la disciplina legislativa vigente in materia di controlli successivi. Gli atti di specie non sembrano rientrare, direttamente, in alcuna delle previste tipologie, mentre quando il legislatore ha voluto sottoporre altre e nuove categorie di atti al controllo preventivo di legittimità della Corte, ha modificato il citato art. 3, comma 1, introducendo le corrispondenti previsioni (così come avvenuto per gli atti e i contratti di collaborazione autonoma e per quelli concernenti studi e consulenze di cui alle lettere f-bis e f-ter del medesimo articolo, come inseriti dall'art. 17 D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, o per i provvedimenti commissariali in materia emergenziale di cui alla lettera c-bis, inserita dall'art. 2 D.L. n. 225/2010 conv. in L. n. 10/2011). Sotto altro profilo, la previsione di un controllo preventivo sarebbe incompatibile con la già avvenuta acquisizione di efficacia degli atti medesimi. Tale efficacia – merita sottolineare – è definitiva e non provvisoria (a differenza di quanto invece può avvenire, per esplicita disposizione di legge, per i provvedimenti commissariali di emergenza, soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte, che, a mente dell'art. 27 comma 1 L. n. 327/2000, come modificato dall'art. 2 D.L. n. 225/2010 cit., possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci dall'organo emanante con motivazione espressa).

In definitiva, ritiene la Sezione che l'obbligo di trasmissione di cui trattasi obbedisce ad una finalità informativa, strumentale rispetto ad altri tipi di controllo della Corte, quale quello facoltativo programmato dalle SS.RR. e diretto al riesame degli atti previsto dall'art. 3, comma 3 L. n. 20/1994, ovvero quello successivo, programmato anche dalle Sezioni regionali, sulla gestione delle amministrazioni pubbliche ai sensi del successivo comma 4." (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, dell'bera n° 11/2012/SRCPIE/PREV del 10 febbraio 2012).

Quanto poi all'interpretazione di disposizioni che impongono la trasmissione di atti alla Corte dei conti o a suoi Uffici, senza espressa e puntuale indicazione della relativa finalità (come nel caso di cui all'art. 10 del d. lgs. n° 123 del 2011), le Sezioni riunite in sede di controllo hanno già autorevolmente manifestato in passato univoco orientamento.

A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, si può prendere, invero, in considerazione l'orientamento palesato da detto Consesso in ordine al disposto dell'art. 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n° 289 (legge finanziaria 2003), peraltro abrogato dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350: detta norma, quale vigente all'epoca di adozione della deliberazione delle Sezioni riunite n° 7/CONTR/03 del 27 febbraio 2003 cit., con riferimento ad ipotesi di ricorso a trattativa privata nell'acquisto di beni e servizi, così recitava : "5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti".

Al riguardo, con la menzionata deliberazione, le Sezioni riunite in sede di controllo chiarirono, tra l'altro :

a) che la comunicazione prevista dalla norma dovesse essere intesa come finalizzata al "controllo successivo sulla gestione", sicché la comunicazione stessa non poteva ridursi a mera informazione epistolare, ma avrebbe dovuto riportare tutti gli elementi costitutivi del contratto (soggetti contraenti, oggetto, importo, durata, clausole penali), nonché l'indicazione delle eccezionali circostanze e dei motivi che avevano giustificato il ricorso alla trattativa privata, unitamente ai dati relativi alla indagine di mercato preventivamente esperita;

b) che il legislatore non aveva inteso attribuire alla predetta comunicazione un significato condizionante dell'attività amministrativa (pur se l'adempimento andava soddisfatto con la massima tempestività dall'amministrazione precedente allorché l'obbligazione già fosse stata perfezionata);

Annesso I all'allegato 20
alla Quarta relazione semestrale (H / 2015)

c) che il riferimento della norma alle sole Sezioni regionali non poteva considerarsi modificativo dell'articolazione delle competenze tra i diversi Organi di controllo e decentrati dell'Istituto, sicché dovevano essere considerate destinatarie delle comunicazioni : le Sezioni regionali di controllo, per i contratti stipulati dalle Amministrazioni periferiche dello Stato e dalle Amministrazioni regionali e locali; la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, attraverso i propri Uffici, per i contratti stipulati dai Ministeri e dagli altri soggetti sottoposti, ai sensi della vigente legislazione, al controllo della Sezione medesima; la Sezione di controllo sugli enti, per i contratti stipulati dagli enti pubblici assoggettati al suo controllo.

Peraltro, il legislatore, allorquando ha disposto la trasmissione di singoli atti alle Sezioni di controllo, anche laddove non abbia espressamente finalizzato la trasmissione stessa all' "esercizio del controllo successivo sulla gestione" (così testualmente menzionato, ad esempio, nell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n° 266 – cfr. anche Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 17 febbraio-2 marzo 2006, n° 4/2006/AUT), non ha, sinora, giammai fatto ricorso alla pur sussistente, ma, allo stato, eccezionale, possibilità di (re)introdurre fattispecie di controllo successivo di legittimità su atti; anzi, ha rafforzato, di volta in volta, le funzioni di monitoraggio (c.d. controllo osservatorio), strumentali all'ormai ordinario e generalizzato "controllo sulla gestione" di cui alla già citata legge n° 20 del 1994, istituzionalizzando quelle forme (originariamente) atipiche di controllo, già note in passato, che si realizzavano attraverso la comunicazione alla Corte dei conti di alcuni atti comportanti variazioni di spesa fissa (fogli d'ordine, aumenti di stipendio, variazioni di partite pensionistiche) e che, non comportando alcuna misura effettiva, erano ascrivibili alla generica funzione di vigilanza, strumentale al referito al Parlamento, la cui principale espressione si realizza nel potere di chiedere informazioni e documenti (art. 16 del r.d. 12 luglio 1934 n° 1214).

Si noti che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la già menzionata deliberazione n° 4/2006/AUT del 17 febbraio-2 marzo 2006, e, in particolare, nella conclusione delle "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali", così si è espressa :

"In sintesi, da questa complessa vicenda normativa e giurisprudenziale si deve ritenere che:

- a) l'obbligo di trasmissione di cui al comma 173 si applica anche alle Regioni e agli enti locali, in quanto il rinvio ai commi 9, 10, 56 e 57 identifica la tipologia degli atti da inviare e non i soggetti obbligati e, quindi, non è invocabile, in questo caso, la norma di salvaguardia fissata dai commi 12 e 64, il cui valore precettivo si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti alle spese in questione;
- b) la trasmissione riguarda i provvedimenti d'impegno o di autorizzazione e gli atti di spesa, questi ultimi solo quando adottati senza un previo provvedimento;
- c) l'obbligo di invio riguarda i provvedimenti e gli atti di cui sopra in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro;
- d) l'obbligo si estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, poiché il comma 173 non ha confermato la esenzione prevista dal non più vigente comma 42 della legge n. 311/2004;
- e) la trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo sulla gestione da effettuare con le modalità e secondo i principi e i procedimenti propri del controllo medesimo."

Venendo poi alla disamina della delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n° 9/CONTR/2012 del 27 marzo 2012, che ha affrontato tematiche collegate all'art. 10 del menzionato d.lgs. n° 123 del 2011, vanno svolte le seguenti, ulteriori considerazioni.

Dalla narrativa della predetta deliberazione si apprende, con riferimento all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n° 123 del 2011, che ""*In considerazione della indeterminatezza dell'indicazione contenuta nella citata norma, che fa genericamente riferimento al "competente Ufficio di controllo della Corte dei conti", il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha chiesto al Presidente della Corte dei conti di sottoporre alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del vigente Regolamento sull'organizzazione delle funzioni di controllo, la questione relativa alla individuazione degli uffici destinatari dei provvedimenti di cui trattasi, questione che potrebbe coinvolgere altre Sezioni della Corte.*".

Annesso I all'allegato 20
alla Quarta relazione semestrale (I / 2015)

L'ambito di cognizione devoluto alle Sezioni riunite in sede di controllo risulta, quindi, nella fattispecie, espressamente e specificamente limitato alla sollevata questione di "competenza"; sicché, l'inclusione, nella menzionata deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n° 9/CONTR/12, di un *obiter dictum* (che, peraltro, appare non rispecchiare l'orientamento già palesato, in consimili casi, dalle stesse Sezioni riunite in sede di controllo, in particolare, con la citata deliberazione n° 7/CONTR/03 del 27 febbraio 2003) - relativo alla riconduzione delle procedure da seguire presso i "competenti uffici" della Corte dei conti al "controllo di legittimità, seppur successivo" da attuare "con le consuete modalità..." - anche per la *ratio* e la sede dell'assunzione del deliberato in argomento (il quale, comunque, non risulta munito della clausola dell'obbligo di conformazione), non appare protesa a vincolare (anche in considerazione di quanto innanzi argomentavasi in ordine all'assenza di una previsione, in tal senso, nella menzionata delega contenuta nell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009 n° 196) all'adozione, (né *in subiecta materia*, né negli analoghi casi nei quali il legislatore non abbia precisato la finalità della statuizione normativa previsiva della trasmissione di singoli atti alla Corte dei conti), di moduli procedurali diversi da quello, riferibile al controllo successivo sulla gestione, ovvero controllo-referto.

Quanto alle modifiche apportate allo schema di decreto legislativo, poi esitato nel d. lgs. n° 123 del 2011, proposte dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva (deliberazione n° 2/2011/CONS del 16-20 giugno 2011), va osservato che le Sezioni riunite in sede di controllo n° 9/CONTR/12 hanno fatto riferimento a quella relativa all'originaria formulazione dell'art. 10, primo comma, dello schema di decreto legislativo in esame.

In particolare, nella predetta deliberazione n° 2/2011/CONS, può leggersi al riguardo, dopo il "nulla da osservare" riferito all'art. 9 : "*Art. 10 : disciplina gli effetti delle osservazioni formulate dagli uffici di controllo. Comma 1 : si suggerisce, nell'ultimo periodo, di sostituire le parole "ne informa il" con le parole "trasmette l'atto, corredato delle osservazioni e della relativa documentazione al"*".

Nessun'altra considerazione, osservazione o analisi hanno svolto, su detta norma, le predette Sezioni riunite in sede consultiva, né, in particolare, si rinviene, nel testo della surrichiamata deliberazione n° 2/2011/CONS, alcun riferimento ad un mutamento della finalità del flusso informativo previsto dal comma 1 del menzionato art. 10, del quale vengono, in buona sostanza, meramente, quanto opportunamente, specificate, con completezza, le modalità attuative.

La suggerita sostituzione, peraltro, è stata poi effettivamente operata dal legislatore delegato, ed è confluita nel testo della norma.

Tale testo, dunque, *in parte qua*, non è stato modificato nell'essenza del proprio originario contenuto precettivo, né, tantomeno, può ritenersi che, nello stesso, sia stato sostituito l'organo destinatario del precetto : quest'ultimo, infatti, è e resta, il competente Ufficio di controllo della Ragioneria, e giammai è divenuto il "*competente Ufficio di controllo della Corte dei conti*", che è e resta l'Organo meramente destinatario dell'attività allegativa comandata alla Ragioneria, al quale, pertanto, non risultano ivi attribuite ulteriori funzioni o competenze.

Né, comunque, le Sezioni riunite in sede di controllo avrebbero mai potuto sostituirsi al legislatore delegante, individuando eventuali esigenze di controllo non prese in considerazione (anzi, escluse) nella legge delega, e, conseguentemente, non recepite, né recepibili nel decreto delegato in argomento (del resto, in direzione esattamente opposta appare muoversi l'ulteriore sostituzione, proposta dalle Sezioni riunite in sede consultiva di questa Corte, e recepita dal legislatore delegato, per la quale, al testo originario dell'art. 18, che prevedeva la trasmissione di una relazione annuale sull'esito del controllo da parte dell'Ufficio di Ragioneria, si è suggerito di sostituire le parole "alla competente sezione del controllo della Corte dei conti" con le più generiche parole "**alla Corte dei conti**" – cfr. delib. N° 2/2011/CONS cit.).

Ed invero, può essere, infine, interessante notare quanto dispongono i primi due commi dell'art. 18 del d. lgs. n° 123 del 2011 (riferito ad adempimenti da eseguire da parte degli Uffici di Ragioneria) :

"Art. 18

Relazione annuale sull'esito del controllo

1. Gli uffici di controllo, entro il mese di febbraio di ciascun anno, trasmettono alla amministrazione interessata una relazione sintetica sulle principali irregolarità riscontrate

Annesso I all'allegato 20
alla Quarta relazione semestrale (I1 / 2015)

nell'esercizio del controllo preventivo e successivo relativo all'anno precedente, con una elencazione dei casi in cui non è stato apposto il visto di regolarità.

2. La relazione di cui al comma 1 è inviata anche alla Corte dei conti, nonché all'Ispettorato generale di finanza".

E' evidente che tale riepilogativa relazione assume funzione di ausilio e di collaborazione proprio nella prospettiva del controllo sulla gestione ovvero di referto, non potendosi altrimenti collocare le predette disposizioni in un'ottica di controllo di legittimità parcellizzato ed esercitato *singulatim*.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione regionale di controllo per la Campania, accerta non doversi esercitare, presso la Sezione medesima, il controllo successivo di legittimità sugli atti pervenuti ai sensi dell'art. 10, primo comma, del d. lgs. 30 giugno 2011 n° 123, e, in particolare, sui decreti nn. 5 e 6, emessi in data 6 ottobre 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale di progetto - Grande Progetto Pompei.

DISPONE

la comunicazione della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto, al Ministero dei beni e attività culturali - Direzione generale di progetti - Progetto Pompei, nonché alla Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 13 aprile 2015.

IL RELATORE
(Cons. Silvano Di Salvo)

Silvano Di Salvo

DEPOSITO



29 APR. 2015

IL PRESIDENTE
(Pres. Sez. Ciro Valentino)

C. Valentino

IL FUNZIONARIO
PREPOSTO

Mario Grimaldi
Dott. Mario Grimaldi



QUARTA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

(II / 2015)

ALLEGATO 21

Lettera n. 16571 della SSPES (*pag. 29*)





Allegato 21
alla Quarta relazione semestrale (II / 2015)

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it

MBAC-SSBA-PES
PROTO_ARCH
0016571 17/08/2015
Cl. 16.31.00/3.2

Alla Prefettura di Napoli
Piazza del Plebiscito 80132 Napoli
protocollo.prefna@pec.interno.it

Al Prefetto Gabriella Tramonti
Coordinatore del Gruppo per la Legalità
e la Sicurezza del Grande Progetto Pompei

OGGETTO: Vicenda giudiziaria della Società Lande Srl. Partita IVA e codice fiscale n. 03456841216 - Napoli (NA)
Via Guglielmo Sanfelice, 8, cap. 80134.

Questa Stazione Appaltante, con PEC prot. n. 0016211 dell'11.08.2015, è stata notiziata della variazione dell'assetto societario/gestionale dell'impresa di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del D. Lgs n. 159/2011 e dell'art. 2 del DPCM n. 187/91 (*vd. allegato n. 1*).

Inoltre, da fonti giornistiche (*vd. allegati n. 2, 3*), questa Stazione Appaltante ha appreso dell'esistenza di un'indagine giudiziaria a carico del Sig. Mario Cascella, nato a Napoli il 18.08.1965, Amministratore unico e direttore tecnico, della Società in oggetto.

A tal proposito, si informa che la Società enucleata in oggetto, nell'ambito del Grande Progetto Pompei finanziato dal Programma Operativo Interregionale "Grandi attrattori culturali, naturali e turismo" (POIN attrattori), approvato con decisione n. C (2012) 2154 dalla Commissione Europea, è risultata aggiudicataria dei seguenti interventi, banditi da questa Stazione Appaltante:

- a) *"Italia per Pompei: Regiones I, II e III valorizzazione decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, sostituzione dei cancelli, delle transenne e degli allestimenti didattici dell'area archeologica di Pompei"*, CUP: F62C14000280006; CIG: 5996117846, importo complessivo € 881.189,59, IVA esclusa, comprensivo dell'aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità, aggiudicata definitivamente in data 10.02.2015, con un ribasso percentuale del 24,90% - contratto stipulato in data 03.04.2015 – importo contrattuale di € 667.059,19. Intervento ultimato in data 03.08.2015;
- a) *"GPP Coperture Regiones I e II, interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche delle domus: Regio I domus dei Ceii, Regio I e Regio II domus del Larario Fiorito, domus del Triclinio all'aperto; Regio II domus Giulia Felice. Via Villa dei Misteri, 2 dei domus."*, CUP F62C14000300006; CIG: 60010238D5. Importo complessivo: € 2.648.031,04 IVA esclusa, comprensivo dell'Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità, aggiudicata definitivamente in data 24.04.2015, con un ribasso percentuale del 29,998%, essendo la Lande S.r.l. l'unica offerente. L'intervento non è stato ancora contrattualizzato.

Sempre nell'ambito del Grande Progetto Pompei, la ditta Lande S.r.l. figura quale impresa subappaltatrice della società Metoda S.p.a., aggiudicataria dell'intervento, finanziato con fondi del Pon Sicurezza, dal titolo *"Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nella città antica di Pompei"*, CUP F69G12000100006, CIG: 57334039D2, per un importo complessivo di € 1.960.901,25, IVA esclusa, comprensivo dell'Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità, aggiudicato definitivamente in data 22.09.2014, con un ribasso percentuale del 35,251%. Specificamente, la

Allegato 21
alla Quarta relazione semestrale (11 / 2015)

Metoda S.p.a. con nota del 09.04.2015, prot. n. 7199, ha richiesto il subappalto a favore della ditta Lande S.r.l. che è stato autorizzato da questa Stazione Appaltante con f. 14.05.2015, prot. n. 9895.

Questa Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta di informazioni antimafia presso la Prefettura di Napoli, in data:

- 09/02/2015 prot. 2922 per la procedura "Italia per Pompei: Regiones I, II e III valorizzazione decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, sostituzione dei cancelli, delle transenne e degli allestimenti didattici dell'area archeologica di Pompei"¹.
- 19/05/2015 prot. 10226 per la procedura "GPP Coperture Regiones I e II, interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche delle domus: Regio I domus dei Cei, Regio I e Regio II domus del Larario Fiorito, domus del Triclinio all'aperto; Regio II domus Giulia Felice. Via Villa dei Mysteri, 2 dei domus.".

per entrambe le richieste non sono pervenute note di riscontro da parte dall'Autorità adita.

Si precisa, infine, che la previsione di cui all'art. 4, comma 3, del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 5.12.2014 tra la U.T.G. - Prefettura di Napoli e la Soprintendenza di Napoli e Pompei, che prevede l'inserimento, all'interno del contratto, delle seguenti clausole:

- a) "la sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura dandone comunicazione alla Soprintendenza, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagnie sociale o dei loro familiari" (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
- b) l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria";
- c) "la sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Soprintendenza e la Prefettura" e che "la violazione di cui agli obblighi di cui alle predette lettere a) e b) sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del codice civile" (c.d. clausola risolutiva espressa);

è stata puntualmente adempiuta, con l'inserimento delle stesse, all'interno del contratto sottoscritto in data 03.04.2015 per gli il solo intervento "Italia per Pompei: Regiones I, II e III valorizzazione decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, sostituzione dei cancelli, delle transenne e degli allestimenti didattici dell'area archeologica di Pompei", poiché l'intervento "GPP Coperture Regiones I e II, interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche delle domus: Regio I domus dei Cei, Regio I e Regio II domus del Larario Fiorito, domus del Triclinio all'aperto; Regio II domus Giulia Felice. Via Villa dei Mysteri, 2 dei domus.", non è stato ancora contrattualizzato.

Atteso che l'operatività delle citate clausole parrebbe riferirsi all'obbligo di denuncia, da parte dell'impresa, di fatti delittuosi relativi ai contratti per cui le citate clausole sono sottoscritte, si rimane in attesa di indicazioni procedurali relative alle iniziative da assumere circa la vigenza dei citati impegni contrattuali e per quelli in via di assunzione.

In relazione poi, alle eventuali iniziative relative all'art. 32 del D.L. del 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, salvo diverso avviso, si procederà, anche nelle more di quanto chiesto, alla prosecuzione della esecuzione del citato contratto secondo i principi espressi all'interno delle "Linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia".

Si allegano gli atti di gara relative alle due suseposte procedure ed al subappalto sopra indicato.

*D'ordine del
IL SOPRINTENDENTE
(Prof. Massimo Osanna)
Grete Ebelau*

¹ Questa richiesta è stata ritenuta utile anche per il subappalto dell'intervento "Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nella città antica di Pompei".

QUARTA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

(II / 2015)

ALLEGATO 22

Lettera n. 19811 della SSPES (*pag. 30*)





Allegato 22
alla Quarta relazione semestrale (I1 / 2015)



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei Ercolano e Stabia

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10
00187 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it

Alla Prefettura di Napoli
Piazza del Plebiscito
80132 Napoli
protocollo.prefna@pec.interno.it

Al Prefetto Gabriella Tramonti
Coordinatore del Gruppo per la Legalità
e la Sicurezza del Grande Progetto Pompei
gabriella.tramonti@interno.it

Seguito comunicazione n. 16571 di prot. del 17.8.2015

OGGETTO: Comunicazione di ulteriore variazione dell'assetto societario della Società Lande SpA, Partita IVA e codice fiscale n. 03456841216 - Napoli (NA) Via Guglielmo Sanfelice, 8, cap. 80134.

Avuto riguardo a quanto comunicato con la lettera a seguito, si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la comunicazione qui pervenuta in data 06.10.2015 completa di visura camerale aggiornata al 29.9.2015, relativa all'ulteriore variazione dell'assetto societario della Società in oggetto, concernente l'aumento gratuito del capitale sociale da € 160.000,00 ad € 500.000,00 mediante emissioni di n. 340.000 nuove azioni del valore nominale di € 1,00 codauna, assegnate ai soci in proporzione alle azioni da questi ultimi già possedute.

IL SOPRINTENDENTE
(Prof. Massimo Osanna)

Allegato 22
alla Quarta relazione semestrale (II / 2015)



AI sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90
è nominato responsabile dell'istruttoria

S.I.LEG - dottore Legi - Uff. Relazioni + Sov. T + Cap. Amata + GPP

IL SORPRENTENDENTE

SPETT.
MIBACT SOPRINT. SP POMPEI ERCOLANO
VIA VILLA DEI MISTERI 2
POMPEI NAPOLI

Prot. U446 del 06/10/2015

OGGETTO: Comunicazione di ulteriore variazione dell'assetto societario dell'impresa.

La presente per comunicare a codesto spett. Ente, per opportuna conoscenza, che con verbale redatto per atto del Notaio Massimo Lottini di S. Antonio Abate in data 17/09/2015, rep. n. 32026/13956, l'Assemblea straordinaria della scrivente Società ha deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale da € 160.000,00 ad € 500.000,00 mediante emissione di n. 340.000 nuove azioni del valore nominale di € 1,00 codauna, assegnate ai Soci in proporzione alle azioni da questi ultimi possedute.

Alla data odierna la composizione societaria della LANDE S.p.A., capitale sociale di € 500.000,00 i.v., risulta pertanto la seguente:


- Maria Marrone, nata a Melito di Napoli (NA) il 14/09/1972 ed ivi residente in via delle Margherite n. 4/A, codice fiscale MRRMRA72P54F111B, portatore di n. 425.000 azioni di valore nominale di € 1,00 codauna, pari all'85% del capitale sociale;
- Ruggiero Avv. Fabio, nato a Napoli il 27/09/1980 ed ivi residente in via Tiglio n. 6/E, codice fiscale RGGFBA80P27F839T, in qualità di "TRUSTEE" del "TRUST LA ROSAGIULIA", portatore di n. 75.000 azioni di valore nominale di € 1,00 codauna, pari al 15% del capitale sociale.

Si allega alla presente Visura camerale aggiornata.

Distinti saluti

Napoli, li 06/10/2015

MBAC-SSBA-PES
PROTO_ARCH
0019599 07/10/2015

LANDE S.p.A.
via Guglielmo Sanfelice, 8
80134 NAPOLI
C.F./P.IVA 03456841216




Lande S.p.A.
Napoli
CAP 80134
via G. Sanfelice, 8
ph. +39 081 7901178
fax +39 081 5423175

Sede Operativa
Mugnano di Napoli
CAP 80018
via Crispi, 164
ph. +39 081 5764402
fax +39 081 5764423

Unità Locale
Tivoli CAP 00019
Via Maremmana
Inferiore, 46
ph. +39 0774535959
fax +39 0774535959

Sede Secondaria
San Pietro Mosezzo
(NO) CAP 28060
via Marconi, 35/37
ph. +39 032 11855482
fax +39 032 11855487

Iscr. Registro Imp. Napoli
numero 03456841216
Iscritta al R.E.A. di Napoli
numero 600712
Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.
P. IVA e C.F.: 03456841216

QUARTA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

(II / 2015)

ALLEGATO 23

Lettera n. 15563 della SSPES (*pag. 30*)

